



Società gestione fondi  
per l'agroalimentare

03 MAG. 2006

No 04281

ALLE BANCHE CORRISPONDENTI

CIRCOLARE N.2

Decreto 14 febbraio 2006

Criteria, condizioni e modalità di prestazioni delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30

dicembre 2004, n. 311

Istruzioni Applicative

In data 28 febbraio 2006, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze (allegato) con il quale è stato abrogato e sostituito il Decreto del Ministero del Tesoro 12 novembre 1996, n.612 recante norme regolamentari per la concessione della garanzia sussidiaria.

In particolare, il decreto anzidetto che si applica a tutte le operazioni deliberate dal 15 marzo 2006 introduce talune significative novità rispetto alla precedente normativa che di seguito si illustrano nelle loro parti essenziali.

### **1. Soggetti garantibili**

E' stata abrogata la previsione sulla base della quale la garanzia sorgeva solamente in capo a determinati soggetti (operatori agricoli, cooperative ecc.). Con l'introduzione della presente normativa, tutti i destinatari di finanziamenti agrari erogati ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 fruiscono automaticamente della malleveria sussidiaria della scrivente.

### **2. Operazioni di credito agrario assistibili dalla garanzia sussidiaria**

La garanzia sussidiaria può essere concessa esclusivamente a fronte di finanziamenti qualificati dalla Banca erogante quali operazioni agrarie ai sensi dell'art.43 del TUB destinate alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse. Per quanto concerne l'oggetto delle attività finanziabili con il credito agrario, occorre far riferimento a quanto previsto dall'art.2135 del c.c.

### **3. Limiti e percentuali di intervento del garante**

E' stato eliminato il limite inferiore di € 5.200 previsto per i finanziamenti a medio e lungo termine.

Quanto alla misura della perdita rimborsabile, l'aliquota del 35% precedentemente prevista per operazioni di importo superiore ad € 104.000 e fino ad € 775.000 è stata elevata al 55% unificandola a quella per le operazioni di importo inferiore ad € 104.000.

### **4. Nuove finalità garantibili**

Tra le finalità di finanziamenti agrari garantibili sono state incluse le operazioni per *anticipi pluriennali dei contributi PAC* (scopo per le segnalazioni meccanizzate: H). Per tali finanziamenti è stata prevista una commissione integrativa a carico della banca per spese gestione della garanzia - pari allo 0,15% dell'importo erogato.

#### **5. Segnalazione avvio procedure esecutive**

Al fine di assicurare un costante ed aggiornato monitoraggio del rischio, la nuova normativa ha previsto nuovi adempimenti a carico della banca e del garante in ordine alla segnalazione delle procedure esecutive, prevedendo altresì una revisione delle posizioni per le quali sono in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa le procedure coattive esecutive nei confronti delle ditte inadempienti.

#### **6. Cause di decadenza dalla garanzia**

Sempre al fine di assicurare un costante aggiornamento sul rischio in essere, sono stati confermati e sanciti a livello di decreto, come causa di decadenza automatica dalla garanzia:

- il mancato inoltro della richiesta di rimborso al garante entro due anni dalla data di chiusura della procedura di escussione della garanzia primaria;
- il mancato riscontro delle richieste da parte del garante di integrazione della documentazione e notizie a corredo delle pratiche di rimborso entro un anno dalla data di ricezione della richiesta medesima.

#### **7. Documentazione da raccogliere in fase di erogazione**

Al fine di consentire il garante di disporre di un quadro esaustivo della situazione debitoria del soggetto garantibile è stata inclusa la necessità di acquisire in aggiunta alla visura presso la Centrale Rischi anche una visura presso la CRIC (Centrale Rischi Importo Contenuto).

--°--

Poiché il decreto di cui trattasi prevede l'emanazione delle *Istruzioni applicative* da parte del garante, questa Società ha provveduto alla determinazione di tale atto la cui copia si allega alla presente circolare.

Il documento recepisce – di fatto – le nuove previsioni recate dal decreto in oggetto fornendo le necessarie informazioni per la loro corretta applicazione. In particolare, le principali novità riguardano i seguenti aspetti:

- *Procedure di escussione della garanzia primaria*

In merito all'escussione della garanzia primaria nell'ambito di procedure concorsuali, è stato semplificato il criterio di individuazione della quota della perdita a carico del garante.

Sono state inoltre rivisitate le disposizioni relative alla data in cui il garante considera concluse le procedure di escussione della garanzia primaria.

- *Documentazione e notizie*



Per semplificare l'attività istruttoria delle richieste di intervento della garanzia, è stata estesa ai finanziamenti di importo non superiore a € 150.000 la possibilità di sostituire la maggiore parte dei documenti e notizie a corredo della domanda di rimborso con l'inoltro di un modulo semplificato secondo lo schema allegato alle predette *Istruzioni applicative*.

Anche in considerazione delle modifiche introdotte da precedenti norme in merito alla sussistenza della garanzia in presenza di proroghe delle scadenze di finanziamenti agrari, si è ritenuto necessario individuare specificatamente quali adempimenti sono necessari per l'attivazione o conferma della garanzia a fronte di operazioni di proroga.

- *Segnalazione trimestrale meccanizzata delle operazioni garantite*

In merito alla segnalazione meccanizzata delle operazioni in garanzia si comunica che, a seguito delle modifiche intervenute sui soggetti garantibili, è stata predisposta una nuova tabella dei codici con i quali andranno comunicate le qualifiche dei nuovi soggetti finanziati.

Per quanto precede, i nuovi codici di qualifica con i quali devono essere segnalate le operazioni deliberate a far tempo dal 15 marzo 2006 sono i seguenti:

IM	Impresa individuale (comprese le persone fisiche)
SP	Società di persone
SC	Società di capitali
CO	Cooperative, Associazioni, Consorzi

--°--

Da ultimo, si fa presente che ai sensi dell'art. 17, comma 5 *bis*, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2006 (allegato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006, **gli impegni di garanzia assunti da questa Società sono assistiti dallo Stato quale garante di ultima istanza**. Ciò con tutte le conseguenze previste dalla normativa relativamente all'assorbimento del patrimonio bancario.

--°--

Si confida che la normativa illustrata consenta una maggiore correttezza dei rapporti tra questo garante e le banche corrispondenti assicurando comunque il necessario e continuo e costante monitoraggio del rischio in capo al garante stesso.

Si fa infine presente che questa Società è a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento che dovessero sorgere nel corso dell'ordinaria operatività presso le banche corrispondenti e che la documentazione allegata è altresì disponibile presso il sito ufficiale del garante ([www.sgfa.it](http://www.sgfa.it)).

Si porgono distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Ezio Castiglione)

Allegati:

- Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (G. U. 28 febbraio 2006)
- Istruzioni Applicative
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze (G. U. 13 aprile 2006)